

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1783 del 05/04/2017
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 13/2015. DITTA MELOREC SNC DI MELONI ALBERTO E C. Autorizzazione alla gestione di un'attività di recupero di rifiuti pericolosi e NON pericolosi in comune di Bondeno.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1844 del 05/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno cinque APRILE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

PRATICA SINADOC 8309/2016

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 13/2015. DITTA MELOREC SNC DI MELONI ALBERTO E C.. Autorizzazione alla gestione di un'attività di recupero di rifiuti pericolosi e NON pericolosi in comune di Bondeno.

LA RESPONSABILE

Vista la domanda presentata dalla ditta MELOREC SNC DI MELONI ALBERTO E C. del 2.03.2016, assunta al PGFE2016/1958, riguardante il rinnovo dell'autorizzazione all'attività di recupero di rifiuti pericolosi e NON pericolosi in Comune di Bondeno, rilasciata dalla Provincia di Ferrara con deliberazione di G.P. n. 324/75371 del 12/09/2006, successivamente modificata con atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 3512 del 18/01/2010 e atto della Provincia P.g. n. 37338 del 10/05/2012 ;

Visti i seguenti atti rilasciati dalla Provincia di Ferrara:

- deliberazione di G.P. n. 324/75371 del 12/09/2006 riguardante l'approvazione di un progetto per la realizzazione di un impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R3) di rifiuti speciali pericolosi e NON pericolosi;

- P.g. n. 3512 del 18/01/2010 di modifica dell'atto sopra richiamato;

- P.g. n. 37338 del 10/05/2012 riguardante la modifica degli atti di cui sopra a seguito della variazione della ragione sociale;

Vista la Decisione della Commissione UE 2014/995 del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Visto l'art. 3, c.2-bis della legge n. 1 del 2011 di conversione del d.l. n.196 del 2010 "*Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "*Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)*";

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana “;*

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

Visti:

- il verbale della conferenza dei servizi del 6 aprile 2016, trasmesso con nota PGFE/2016/3343 del 8/04/2016, in cui si chiede alla ditta di trasmettere entro 30 giorni documentazione integrativa;
- la nota della ditta del 4 ottobre 2016, assunta al PGFE/2016/10515 del 4/10/2017, con la quale viene trasmessa la documentazione richiesta nella seduta della CdS del 6 aprile 2016;
- il parere dei vigili del fuoco (fascicolo comando n. 18848) trasmesso con nota assunta al PGFE/2016/11664 del 11/04/2016;
- il verbale della conferenza dei servizi conclusiva del 15 novembre 2016, trasmesso con nota PGFE/2016/12185 del 17/11/2016, in cui si chiede di verificare la posizione relativa alla pratica antincendio e di inviare la documentazione relativa agli scarichi sulla quale il comune di Bondeno dovrà esprimere il proprio parere per il rilascio dell’autorizzazione dello scarico in pubblica fognatura;

- il parere del Comune di Bondeno in data 15/11/2016, allegato al verbale della conferenza dei servizi di cui sopra;
- la documentazione integrativa relativa alla agli scarichi idrici, trasmessa dalla ditta in data 13.12.2016 con nota assunta al PGFE/2016/13214 del 15.12.2016, con la quale si chiedono ulteriori 30 giorni per presentare la documentazione relativa alla prevenzione incendi;
- che in data 2/03/2017 è stato presentato al Comune di Bondeno (via pec) la comunicazione inizio attività (SCIA) antincendio, come prescritto dai Vigili del Fuoco di Ferrara, la cui ricevuta risulta agli atti;
- la propria nota PGFE/2017/ 2576 del 8/03/2017 di prosecuzione dell'attività autorizzata con gli atti sopra richiamati;
- il parere in data 21.03.2017 del Comune di Bondeno relativo allo scarico delle acque reflue domestiche e dilavamento piazzali in pubblica fognatura, assunto al PGFE/2017/3451 del 28/03/2017;

Preso atto che:

- la ditta risulta autorizzata a svolgere un'attività di messa in riserva e/o recupero di rifiuti non pericolosi, per un quantitativo totale pari a 6.476 tonnellate/anno e 42 tonnellate istantanee, e un'attività di sola messa in riserva di rifiuti pericolosi, costituiti dai RAEE, per un quantitativo istantaneo ed annuale rispettivamente pari a 24 tonnellate/istantanee e 2.000 tonnellate/anno;

- si prevedono alcune modifiche impiantistiche riguardanti l'eliminazione dell'impianto frantumatore e mulino granulatore (indicato come "impianto 1" nella planimetria dello stato di fatto allegato all'istanza), sostituzione di alcuni mulini con impianti con caratteristiche simili, introduzione di una piccola tavola vibrante, che consente di separare la plastica a diverso peso specifico, e di una pressa;
- l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (R3) riguarda esclusivamente il trattamento dei rifiuti in materiale plastico, i quali cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del DLGS 152/2006 se rispettano le norme UNIPLAST, ed il trattamento dei rifiuti di imballaggio in legno, costituito dalla riparazione ai fini del loro utilizzo;
- Il quantitativo complessivo, istantaneo ed annuale, dei rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva e/o recupero di rifiuti pericolosi e NON pericolosi rimangono pressoché invariati;
- con il presente atto si autorizza la nuova emissione E1 relativa all'impianto di macinazione e granulazione dei rifiuti in materiale plastico;

Dato atto che con nota PGFE/2016/2047 del 4/03/2016 è stato avviato il procedimento per l'istruttoria dell'istanza in oggetto, per la conclusione della quale era previsto un termine di 150 giorni, salvo sospensioni;

Dato atto che il presente atto debba ricomprendere:

- l'autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura, di cui alla parte III del DLgs 152/2006;

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui alla parte V del Dlgs 152/2006;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

A U T O R I Z Z A

la **Società MELORE SNC DI MELONI ALBERTO E C.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore Alberto Meloni, C.F. 01470700384, con sede legale ed impianto in Comune di Bondeno, via per Zerbinato n. 25;

1. GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, DLGS 49/2014 , e dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1 l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e recupero R3 di rifiuti dovrà essere svolta nell'area indicata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.2 l'intera area dove vengono svolte le operazioni di recupero dei rifiuti deve essere mantenuta recintata e l'accesso controllato;
- 1.3 i **rifiuti NON pericolosi** per i quali sono ammesse le operazioni di sola **messa in riserva (R13)**, di cui all'allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono i seguenti:

carta e cartone ed imballaggi vari

150101 imballaggi in carta e cartone

150105 imballaggi compositi

150106 imballaggi in materiali misti

200101 carta e cartone

vetro

150107 imballaggi in vetro

160120 vetro

170202 vetro

200102 vetro

metalli ferrosi e non

120101 limatura e trucioli di metalli ferrosi

120102 polveri e particolato di metalli ferrosi

120103 limature, scaglie e polveri di metalli non ferrosi

120104 polveri e particolato di metalli non ferrosi

120117 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116

150104 imballaggi metallici

170401 rame, bronzo, ottone

170402 alluminio

170403 piombo

170405 ferro e acciaio

170407 metalli misti

200140 metalli

160117 metalli ferrosi

160118 metalli non ferrosi

apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose

160122 componenti non specificate altrimenti

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 160209 e 160213

160216 componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diverse da quelli di cui alla voce 160215*

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135

rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco CER

160103 pneumatici fuori uso

rifiuti inerti

101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310

170103 mattonelle e ceramiche

170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106

170802 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801*

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

040221 rifiuti da fibre tessili grezze

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate

tessili

200110 abbigliamento

200111 prodotti tessili

rifiuti legnosi

030101 scarti di corteccia e sughero

030105 segatura, trucioli, residui di taglio legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104

170201 legno

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206*

200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137*

200201 rifiuti biodegradabili

- 1.4 il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** dei rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) di cui al **punto 1.3 precedente** non potrà superare rispettivamente le **38 tonnellate/istantanee e 4.836 tonnellate/anno**;
- 1.5 i **rifiuti NON pericolosi** per i quali sono ammesse le operazioni di **messa in riserva (R13) e recupero (R3)**, di cui all'allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono i seguenti:
- 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
 - 150102 imballaggi in plastica
 - 170203 plastica
 - 191204 plastica e gomma
 - 200139 plastica
 - 070213 rifiuti plastici
 - 120105 limatura e trucioli di materiali plastici
 - 160119 plastica
 - 150103 imballaggi in legno
- 1.6 il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R13-R3) di cui al **punto 1.5 precedente** non potrà superare rispettivamente le **4,5 tonnellate/istantanee e 1.640 tonnellate/anno**;
- 1.7 i **rifiuti pericolosi** da sottoporre esclusivamente alle operazioni di **messa in riserva (R13)** sono i seguenti:
- 160211* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC;
 - 160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160212;
 - 160215* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso;

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;

200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi;

200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi;

1.8 il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** dei rifiuti messi in riserva indicati al **punto 1.7 precedente** non potrà superare rispettivamente le **24 tonnellate/istantanee e 2.000 tonnellate/anno**;

1.9 per l'attività di cui al punto 1.7 precedente la ditta dovrà rispettare le disposizioni contenute negli allegati VII e VIII del DLGS 49/2014;

1.10 La Ditta dovrà dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla Decisione UE 955/2014, con particolare riferimento ai codici a specchio;

1.10 i rifiuti stoccati nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", dovranno essere correttamente ed univocamente identificati mediante indicazione del codice CER sui contenitori/imballaggi;

1.11 I **rifiuti plastici** sottoposti alle operazioni di recupero R3, di cui al punto 1.3 precedente, **cessano la qualifica di rifiuto** ai sensi dell'art. 184-ter del D.Ls n. 152/2006 se rispettano i requisiti di cui al punto 6.1.4, All.1 sub-allegato 1 del DM 5.02.1998 e smi (caratteristiche delle materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667);

1.11 Ai fini della classificazione di materie prime secondarie (MPS) secondo le norme UNIPLAST la ditta dovrà adottare le seguenti procedure:

- nei documenti (certificato di analisi, etichettatura/imballaggio, documento di

trasporto, ecc.) dovranno essere riportati i lotti di riferimento;

- ogni lotto deve essere corredato da una scheda informativa riportante le caratteristiche delle materie sulla base delle norme UNI (UNI 10667) di riferimento ed i rispettivi valori misurati;
- il campionamento ed analisi deve essere effettuato secondo le metodiche UNI (per il campionamento UNI 10802 e UNI CEN/TS 16010/13; per le metodiche analitiche: UNI 10667) da laboratorio accreditato, in riferimento alla provenienza e destinazione del materiale plastico;
- per l'etichettatura/imballaggio dovranno essere riportate le seguenti informazioni: identificazione del produttore; elementi di identificazione del lotto; massa netta in Kg; ogni altra identificazione prevista dalla legislazione vigente;

1.12 Qualora, anche una sola delle condizioni previste per la produzione di MPS di cui al punto precedente non dovesse essere rispettata, tali materiali dovranno essere conferiti accompagnati dal formulario di identificazione (FIR) previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ;

1.13 Le analisi effettuate sul materiale plastico dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo;

1.14 la ditta dovrà dotarsi di una procedura documentale relativa all'attività di riparazione dei rifiuti di imballaggio in legno, finalizzati alla vendita a terzi, da tenere a disposizione degli organi di controllo;

1.15 i rifiuti dovranno essere tenuti nettamente e distintamente separati dalle materie prime secondarie;

- 1.16 la Società dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi;
- 1.17 le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;
- 1.18 l'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
- 1.19 devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;
- 1.20 per il deposito temporaneo dei rifiuti eventualmente derivanti dall'attività, dovranno essere rispettate le norme di cui all'art. 183, lett. bb) del D.Lgs 152/06 e smi;
- 1.21 la Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e aderire al nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 78/2016;
- 1.22 copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la Società, ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;

2. EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme e disposizioni di cui alla parte V del D.lgs 152-2006 e smi, ed alle seguenti prescrizioni:

- 2.1 Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

- 2.2 Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Società è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche UNI e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- 2.3 Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE per fissare anche i termini temporali per realizzarli; nel caso in cui tali adeguamenti prescritti non venissero realizzati nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
- 2.4 L'emissione autorizzata è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONE	E 1
	Selezione rifiuti plastici non pericolosi
Portata (Nm ³ /h)	7.200
Altezza (m)	12

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	20
Sistema di abbattimento	Filtro: serpentina metallica costituita da una tripla rete metallica

- 2.5 La data di **attivazione** della nuova emissione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) E1 deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo ad ARPAE Ferrara e al Comune di Bondeno;

- 2.6 Entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto 2.5 la nuova emissione dovrà essere messa a regime;
- 2.7 Dalla data di messa a regime della nuova emissione ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli ad ARPAE Ferrara ed al Comune di Bondeno;
- 2.8 I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'allegato VI, alla parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i. e nell'allegato 3B della Delibera di G.R. n. 1769/2010 e smi;
- 2.9 La Società è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni con periodicità almeno annuale. Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni possono essere utilizzati:
- metodi adottati dall'U.N.I.CHIM;
 - metodi alternativi ufficiali (nazionali o internazionali) o pubblicati su autorevoli riviste scientifiche;
 - in particolare per la determinazione del parametro materiale particolato devono essere utilizzati metodi UNI EN 13824 oppure UNI 10263;
- 2.10 I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti deve essere conforme a quanto indicato al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B";

- 2.11 I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati; se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza;
- 2.12 I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali; di tali interventi la Società dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
- 2.12 In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la Società deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, l'ARPAE e l'AUSL che dispongono i provvedimenti necessari;
- 3. SCARICO DI ACQUE DI DILAVAMENTO PIAZZALI, REFLUI CIVILI E ACQUE METEORICHE NELLA PUBBLICA FOGNATURA (CLASSE "C") DI TIPO SEPARATO DI VIA C. RAGAZZI, NEL RISPETTO DELLE NORME DI CUI ALLA PARTE III DEL DLGS 152/2006 E SMI, DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) APPROVATO DALL'AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI FERRARA CON DELIBERA DI ASSEMBLEA N. 7 DEL 17.03.2009 ED ALLE SEGUENTI CONDIZIONI E PRESCRIZIONI:**

3.1 devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica allegata al presente atto, quale parte integrante, sotto la voce allegato “**C**”;

3.2 lo scarico delle acque indicato nella planimetria, allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**C**”, con la lettera **S1** (scarico finale in pubblica fognatura), deve rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella all. B sub-ambito HERA del regolamento fognatura, allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**D**”, ed il controllo deve avvenire nel punto indicato in planimetria con la lettera **PC1** (pozzetto di ispezione e campionamento)

3.3 tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all’estradosso del condotto di fognatura;

3.4 è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad HERA SPA – DISTRETTO DI Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

3.5 ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all’autorità competente e comporterà il riesame dell’autorizzazione;

3.6 HERA Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;

3.7 le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell’impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non

comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA Ferrara;

3.8 la ditta si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

3.9 al personale dipendente di HERA Ferrara addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

3.10 HERA SPA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;

4. Da parte del Legale Rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata alla Provincia formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;

5. L'autorizzazione avrà validità fino al 31.03.2027.

Per l'esercizio dell'attività deve essere costituita a favore di Arpae – Direzione Generale – via Po n. 5 – Bologna, P.IVA 04290860370, apposita garanzia finanziaria da presentare entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento del presente atto ed a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo pari pari a euro 125.000 (centoventicinquemilaeuro/00), così calcolato: 20.000 euro (importo minimo garanzie finanziarie per operazioni di messa in riserva di rifiuti NON

pericolosi) + 75.000 euro (importo minimo garanzie finanziarie per l'attività di recupero di rifiuti NON pericolosi) + 30.000 euro (importo minimo garanzie finanziarie per operazioni di messa in riserva di rifiuti pericolosi).

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2bis della legge n. 1 del 2011 di conversione del d-l n.196 del 2010 *"Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti"*, l'importo della garanzia finanziaria così calcolato è ridotto rispettivamente del 40% per imprese che aderiscono all'ISO 14001 e del 50% per le imprese registrate EMAS.

Qualora la Società avesse aderito al sistema di certificazione ambientale di cui sopra dovrà allegare copia dell'attestato ISO14001 e/o EMAS o autodichiarazione che ne è in possesso, ai fini della riduzione delle garanzie finanziarie.

Per il rinnovo delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema

Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato in copia conforme all'originale, in bollo, alla Società, e viene trasmesso in copia al Comune di Bondeno, ARPAE ST Ferrara, AUSL Ferrara, HERA spa e al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.